
Regolamento Buoni Pasto

Approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 105 del 15/12/2017

SOMMARIO

Art. 1 – Principi Generali

Art. 2 – Valore del Buono Pasto e Trattamento Fiscale

Art. 3 – Diritto al Buono Pasto

Art. 4 – Limiti al Diritto al Buono Pasto

Art. 5 – Furto, Smarrimento e Deterioramento

Art. 6 – Modalità di Erogazione dei Buoni Pasto

Art. 7 – Termine di Prescrizione

Art. 8 – Disposizioni Finali

Art.1

PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo della mensa a favore dei dipendenti del Comune di Palau, così come disciplinato dai contratti collettivi vigenti per il personale non dirigente rispettivamente agli artt.45 e 46 del CCNL 14 settembre 2000;
2. Il Comune di Palau, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale il servizio sostitutivo della mensa attraverso l'attribuzione del buono pasto.
3. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile, attraverso l'utilizzo di buoni pasto, in pubblici esercizi appositamente convenzionati;
4. Il servizio sostitutivo di mensa non può essere sostituito da indennità. I buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.

Art.2

VALORE DEL BUONO PASTO E TRATTAMENTO FISCALE

1. Il valore nominale del buono pasto è pari a € 5,29 (cinque euro/ventinove centesimi). Non è assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali. Non costituisce reddito da lavoro.
2. Saranno possibili futuri adeguamenti previa contrattazione decentrata e successiva formale adozione con idoneo atto amministrativo, nei limiti di quanto stabilito dalla normativa di riferimento.

Art.3

DIRITTO AL BUONO PASTO

1. Hanno diritto all'attribuzione del buono pasto i dipendenti a tempo indeterminato e determinato, full - time e part - time.
2. Il diritto alla fruizione del servizio sostitutivo della mensa spetta in base al possesso dei seguenti requisiti:
 - a. è necessario che il dipendente sia in servizio effettivo;
 - b. è necessario avere prestato l'attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa, nell'ambito della fascia pausa pranzo, non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore;
 - c. l'attività lavorativa svolta non deve essere inferiore alle sette ore effettive, delle quali almeno due prestate nelle ore pomeridiane;
 - d. il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore alle 7 ore complessive nella giornata, secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo;
 - d. il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio. Pertanto, è fatto obbligo a tutti i dipendenti aventi diritto, di timbrare in uscita la pausa pranzo, effettuare l'intervallo, quindi timbrare di nuovo l'entrata per effettuare l'orario pomeridiano;
 - e. il conteggio dei buoni pasto viene effettuato sulla base dei rientri espletati così come risultanti dalle timbrature del badge. Non saranno attribuiti buoni pasto a chiunque non abbia correttamente adempiuto, nei modi su indicati, alle operazioni di timbratura.
 - f. la fascia oraria entro la quale è possibile effettuare la pausa pranzo, per il riconoscimento del buono pasto, va dalle 13.30 alle 14.30, salvo eventuale flessibilità in entrata e in uscita o diversa articolazione oraria debitamente comunicata, e sempre nel rispetto dei limiti dei 30 minuti e delle 2 ore;
 - g. sono riconosciute, ai fini del raggiungimento delle 7 ore di servizio effettivo, le seguenti assenze:
 - permesso sindacale;
 - permesso per partecipare ad organi direttivi statutari e ad assemblea sindacale;
 - riposo giornaliero (ex allattamento);
 - ogni altro permesso che dalla normativa di riferimento sia esplicitamente equiparato a ore lavorate.
 - h. non concorrono al raggiungimento delle 7 ore utili per il diritto al buono pasto le seguenti assenze:
 - ferie;
 - malattia e infortunio;
 - riposo compensativo;
 - permesso retribuiti ai sensi dell'art. 19 del CCNL del 6/7/1995;
 - permesso ex legge 104/1992;
 - permesso per concorsi ed esami;
 - permesso per diritto allo studio;
 - permesso per donazione sangue;
 - permesso per mandato politico/amministrativo;
 - congedo parentale;

- permesso breve, recupero ore;
- ogni altro permesso che dalla normativa di riferimento non sia esplicitamente equiparato a ore lavorate.

Art.4

LIMITI AL DIRITTO AL BUONO PASTO

1. Ha diritto al buono pasto **ordinario**, nel rispetto delle condizioni indicate all'art.3 c.2,:
 - a. il personale soggetto ad articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni settimanali con due rientri pomeridiani, nei due giorni di rientro;
 - b. il personale soggetto, per motivi di servizio, ad articolazione oraria diversa dai cinque giorni settimanali con due rientri pomeridiani, nei limiti dei due buoni previsti per il personale che effettua il normale orario di lavoro con due rientri pomeridiani;
 - b. il personale che per motivate esigenze di servizio è autorizzato ad effettuare ore extra o a recuperare eventuali prestazioni non rese in precedenza, in un giorno non previsto per il rientro pomeridiano. In assenza della prescritta autorizzazione il buono pasto non può essere attribuito.
 - c. il personale in missione, non inferiore alle sette ore effettive, con una pausa non inferiore ai trenta minuti e non superiore alle due ore, ove non si richieda il rimborso delle spese sostenute per il pranzo; Per questa tipologia, la disponibilità di ciascun dipendente è stabilita nel numero **massimo di 120 buoni pasto annui**.
 2. Ha diritto al buono pasto **straordinario**, nel rispetto delle condizioni indicate all'art. 3 c.2:
 - a. il personale autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario in forza a particolari progetti;
 - b. il personale autorizzato a svolgere straordinario elettorale.Per questa tipologia di buono pasto è necessario che la preventiva determina di autorizzazione a compiere lavoro straordinario preveda anche la copertura finanziaria per i costi da essa derivati. In assenza il buono pasto non può essere attribuito.
- E' sempre esclusa la possibilità di attribuzione di più di un buono pasto al giorno anche in caso di straordinario che si protragga in ore serali e notturne.

Art.5

FURTO, SMARRIMENTO E DETERIORAMENTO

In caso di furto, smarrimento o deterioramento di buoni pasto imputabile alla condotta del dipendente non saranno consegnati altri buoni in sostituzione di quelli smarriti, rubati o deteriorati.

Art.6

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BUONI PASTO

1. i buoni pasto vengono conteggiati automaticamente dal programma di rilevamento presenze sulla base dei rientri effettuati nel mese di riferimento, come risulta dalle marcature del badge. La consegna viene effettuata direttamente ad ogni dipendente avente diritto.
2. qualora il dipendente sia materialmente impossibilitato a provvedere al ritiro dei buoni pasto, può delegare in forma orale o scritta un altro dipendente, il quale si assume la piena responsabilità della successiva consegna all'interessato;
3. l'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata dall'ufficio del personale, di norma, alla scadenza di ogni bimestre.
4. i buoni pasto sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono.

Art.7

TERMINE DI PRESCRIZIONE

I buoni pasto devono essere ritirati dai dipendenti entro il termine perentorio e inderogabile di mesi 6 a decorrere dall'ultimo giorno del mese di maturazione. Tutti coloro che lasceranno i buoni pasto in giacenza oltre tale termine vedranno decadere automaticamente il loro diritto al buono pasto, che rientrerà nella piena disponibilità dell'Ente.

Art.8

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entrerà in vigore dal 01.01.2018.